



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 1218

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997, recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, e tra questi le violazioni all'art. 142, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 1279, in data 12 marzo 2009, con il quale è stata concessa l'approvazione ad un dispositivo denominato "CELERITAS", per il controllo della velocità media fra due sezioni fisse di rilevamento, finalizzato all' accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, prodotto dalla soc. Engine S.r.l.,con sede in Via Saragat 8-Viterbo ;

VISTO il decreto dirigenziale n.52699 ,in data 16 giugno 2010, con il quale e stata concessa alla soc. Engine S.r.l. l'estensione di approvazione del sistema "CELERITAS" ad una nuova versione denominata "CELERITAS 1.1", che si caratterizza per una nuova custodia del sistema di acquisizione integrata con illuminatore IR e per l'aggiornamento della componentistica elettronica accessoria;

VISTA la richiesta in data 17 dicembre 2010,con la quale la soc.Engine S.r.l., con nuova sede in via Vittorio Veneto 15 – Viterbo, ha chiesto l'estensione di approvazione del sistema "CELERITAS" ad una nuova versione denominata "CELERITAS 1.2" che si caratterizza per la presenza di un nuovo sistema di elaborazione denominato"SR120A" in luogo del precedente "Guscio EnVES10";

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;

CONSIDERATO che le modifiche apportate,così come dichiarato dalla soc. Engine S.r.l. e comprovato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell'apparato, essendo anzi migliorative;

D E C R E T A

Art.1. E' estesa l'approvazione del sistema per il controllo della velocità media fra due sezioni fisse di rilevamento, finalizzato all' accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità,denominato "CELERITAS", alla versione denominata "CELERITAS 1.2.", prodotto dalla soc. Engine S.r.l.,con sede in Via Vittorio Veneto 15 – Viterbo, che si caratterizza per la presenza della custodia del sistema di acquisizione integrata con illuminatore IR di cui al "CELERITAS 1.1" e del nuovo sistema di elaborazione "SR120A".

Restano valide le prescrizioni riportate agli artt.1,2,3 e 4 del decreto n. 1279 del 12 marzo 2009.

Art. 2. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali per l'installazione ed uso nella versione allegata alla domanda di approvazione della Engine S.r.L .

Art.3. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n.1279 del 12 marzo 2009,del decreto n.52699 del 16 giugno 2010 e del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

Roma, 4.3.2011

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)